

PARCO NATURALE STUPINIGI

PIANO d'AREA

Legge regionale 29 giugno 2009, n.19, art.26



NORME DI ATTUAZIONE - PROGETTI OPERATIVI

Volume III

TORINO 2012



**PARCO NATURALE
STUPINIGI**

PIANO d'AREA

Legge regionale 29 giugno 2009, n.19, art.26



NORME DI ATTUAZIONE



NORME DI ATTUAZIONE

INDICE

TITOLO I - Norme generali

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Efficacia normativa
- Art. 3 - Efficacia territoriale
- Art. 4 - Attuazione
- Art. 5 - Contenuti
- Art. 6 - Elaborati
- Art. 7 - Obiettivi
- Art. 8 - Usi, Modalità di intervento, Tipi di intervento, Condizioni di intervento
- Art. 9 - Usi e destinazioni
- Art. 10 - Modalità di intervento
- Art. 11 - Tipi di intervento
- Art. 12 - Condizioni di intervento

TITOLO II - Definizione degli ambiti territoriali e delle norme di riferimento

- Art. 13 - Norma generale
- Art. 14 - Classificazione delle zone
- Art. 15 - Zone S - (Zone di prevalente interesse storico-artistico-scenografico)
- Art. 16 - Norme per le zone S
- Art. 17 - Zone N - (Zone di prevalente interesse naturalistico-forestale)
- Art. 18 - Norme per le zone N
- Art. 19 - Zone A - (Zone di prevalente interesse agricolo)
- Art. 20 - Norme per le zone A
- Art. 21 - Zone U - (Zone di prevalente interesse urbano)
- Art. 22 - Norme per le zone U e norme urbanistiche ed edilizie generali
- Art. 23 - Zone T - (Zone di trasformazione orientata)
- Art. 24 - Norme per le zone T
- Art. 25 - Zone F -(Zone specificamente destinate alla fruizione)
- Art. 26 - Norme per le zone F
- Art. 27 - Progetti operativi
- Art. 28 - Tabella riepilogativa degli usi, delle modalità e delle condizioni di intervento, per zone e situazioni puntuali

TITOLO III – Norme per categorie di opere ed attività

SEZIONE I Norme su beni edilizi ed architettonici, infrastrutture e manufatti diversi

- Art. 29 - Palazzina
- Art. 30 - Castello Parpaglia
- Art. 31 - Castelvecchio
- Art. 32 - Concentrico e cascine di valore storico architettonico
- Art. 33 - Cascine di impianto storico (Vicomanino, Piniere, Bozzalla, Beccaiò)
- Art. 34 - Chiesa, cappelle sparse e cimitero
- Art. 35 - Fabbricati d'epoca (fabbricati regione Bozzalla, fabbricati lungo la S.P. 142, fabbricato urbano regione Piniere, fabbricati presso ex fagianiaia)
- Art. 36 - Fabbricati a destinazione medico-scientifica (IRCC)
- Art. 37 - Fabbricati di recente costruzione (fabbricati regione Vicomanino, ville regione Bozzalla)
- Art. 38 - Fabbricato industriale e distributore di carburanti

- Art. 39 - Fabbricati in abbandono in località incrocio di Vinovo (ex galoppatoio)
- Art. 40 - Fabbricati di servizio ad attività vivaistiche presso Strada per Borgaretto
- Art. 41 - Attività temporanee
- Art. 42 - Segnaletica
- Art. 43 - Recinzioni
- Art. 44 - Infrastrutture
- Art. 45 - Quadro normativo sintetico per le categorie di opere della Sezione I (Norme sui beni edilizi ed architettonici e manufatti diversi)

SEZIONE II - Norme relative alle infrastrutture agricole

- Art. 46 - Strutture temporanee a destinazione agricola
- Art. 47 - Strutture per le attività colturali
- Art. 48 - Baracche
- Art. 49 - Allevamenti
- Art. 50 - Canali irrigui

SEZIONE III - Norme sulla viabilità ed accessibilità

- Art. 51 - Attrezzature di servizio e accessibilità
- Art. 52 - Viabilità e percorsi di fruizione
- Art. 53 - Parcheggi

SEZIONE IV - Norme sulla gestione forestale

Capitolo 1 - Tutela della componente forestale

- Art. 54 - Destinazione forestale
- Art. 55 - Procedure per l'attuazione degli interventi
- Art. 56 - Estensione delle tagliate
- Art. 57 - Epoca d'intervento
- Art. 58 - Esbosco dei prodotti forestali
- Art. 59 - Alberi deperienti, morti, di scarso valore commerciale
- Art. 60 - Trattamenti "estetici" sulla vegetazione
- Art. 61 - Manutenzione dei viali e delle alberate
- Art. 62 - Trattamento degli arbusti e dei rampicanti
- Art. 63 - Trattamento delle ramaglie e dei residui degli interventi selvicolturali
- Art. 64 - Gestione di formazioni forestali lineari, siepi e singoli alberi
- Art. 65 - Esercizio del pascolo in bosco o in arboreti da legno
- Art. 66 - Accensione di fuochi e abbruciamenti

Capitolo 2 - Imboschimenti

- Art. 67 - Imboschimenti e rimboschimenti
- Art. 68 - Impianti di arboricoltura da legno

Capitolo 3 - Raccolta materiale di propagazione

- Art. 69 - Ambito di applicazione
- Art. 70 - Specie idonee alla raccolta
- Art. 71 - Modalità di raccolta
- Art. 72 - Quantità e numero di soggetti per la raccolta
- Art. 73 - Arboreti da seme
- Art. 74 - Registro degli interventi gestionali

TITOLO IV - Sanzioni

- Art. 75 - Sanzioni

TITOLO I - Norme generali

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Piano d'Area disciplina l'uso del territorio del Parco naturale di Stupinigi, perseguendo le finalità di conservazione e valorizzazione delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche, storiche e culturali, di promozione e qualificazione delle attività e degli usi sociali, di organizzazione e razionalizzazione degli interventi, di cui all'art. 7 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali protette e della biodiversità).

Art. 2 - Efficacia normativa

1. Il presente Piano d'Area è predisposto in attuazione dell'art. 26 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19.

2. Esso costituisce a tutti gli effetti stralcio del Piano Territoriale, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19.

3. Il Piano d'Area è efficace ai sensi dell'art. 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette) quale Piano per il Parco.

Art. 3 - Efficacia territoriale

1. Il Piano d'Area ha efficacia per il territorio del Parco naturale di Stupinigi.

2. Il Piano d'Area assume valore urbanistico di carattere sovraordinato alla pianificazione locale e pertanto sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19 e dell'art. 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 4 - Attuazione

1. Le disposizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato.

2. Le indicazioni contenute nel Piano e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del Piano stesso.

Art. 5 - Contenuti

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. (tutela ed uso del suolo), dell'art. 2 della L.R. 3 aprile 1989, n. 20 e dell'art. 26 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, il Piano d'Area:

a) definisce le partizioni territoriali da sottoporre a una disciplina differenziata ai fini della tutela delle risorse naturali, storiche, artistiche, ambientali, agricole e produttive, della difesa del suolo, della prevenzione e della difesa dall'inquinamento;

- b) definisce i criteri e le forme di uso, godimento e tutela del territorio;
- c) definisce i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico e le prescrizioni relative alle diverse partizioni territoriali ed alle diverse risorse;
- d) determina le destinazioni d'uso del patrimonio edilizio e definisce le norme edilizie ed urbanistiche;
- e) definisce i sistemi e le reti delle infrastrutture e dei servizi, delle opere pubbliche e delle attrezzature e degli impianti, dei sistemi di fruizione sociale, culturale, turistica, ricreativa e sportiva;
- f) individua le prescrizioni da osservare nei piani e programmi di settore e nei piani e progetti di intervento locale, e specifica le prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina vigente;
- g) definisce indirizzi e criteri per la riqualificazione delle attività agricole e forestali, anche in riferimento agli studi predisposti con il Piano naturalistico.

Art. 6 - Elaborati

1. Il Piano si compone dei seguenti elaborati, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56:

- a) Presentazione, sintesi del lavoro e legge istitutiva (Volume I)
- b) Relazione illustrativa: Studio per la realizzazione del Piano; Proposte di intervento e di gestione; Analisi di compatibilità ambientale (Volume II)
- c) Norme di attuazione e schede progettuali dei Progetti operativi: A - Individuazione delle unità omogenee architettoniche del Concentrico e loro destinazione; B - Aree di sosta e di parcheggio (Volume III)
- d) Carta delle zonizzazioni
- e) Carta della viabilità e dei parcheggi

Gli allegati tecnici di cui agli elaborati indicati come Volume IVA, Volume IVB e Volume IVC, facenti parte del piano adottato ed aventi valore di studio e analisi conoscitiva, sono da considerarsi documenti a corredo e non costituiscono elaborati di piano.

Art. 7 - Obiettivi

1. Il Piano persegue l'obiettivo generale della tutela e valorizzazione ambientale, ecologica e paesaggistica, nonché dell'utilizzazione culturale, ricreativa e sportiva, tenendo conto delle connessioni con le attività agricole anche in relazione alla loro valenza ambientale, e con i temi della sicurezza e della qualità dell'ambiente.

2. Per tali fini il Piano articola i seguenti obiettivi:

- a) ricostruzione paesaggistico-ambientale;
- b) riorganizzazione territoriale;
- c) integrazione dell'area protetta nel contesto territoriale circostante anche attraverso la formulazione di indirizzi gestionali e di pianificazione;

d) integrazione e valorizzazione del complesso di Stupinigi nel sistema dei beni culturali ed ambientali e delle emergenze storico–artistiche.

Art. 8 - Usi, Modalità di intervento, Tipi di intervento, Condizioni di intervento

1. Ai fini della specificazione della disciplina del Piano si riconoscono gli Usi, le Modalità di intervento, i Tipi di Intervento e le Condizioni d'intervento di seguito specificate.

Art. 9 – Usi e destinazioni

1. Gli usi e le destinazioni consentite sono:

U1. Usi ed attività naturalistiche:

U.1.1. conservazione e gestione naturalistica, contemplazione, osservazione scientifica, escursionismo, bird-watching, ricreazione in forme ed intensità controllate;

U1.2. gestione naturalistica del patrimonio ambientale.

U2. Attività culturali, ricreative, sportive:

U2.1. attività culturali e didattiche, con usi connessi quali presidi abitativi e servizi (d'accoglienza);

U2.2 attività ricreative in aree attrezzate con servizi ed infrastrutture di rilievo locale e di limitato impatto;

U2.3 attività sportive compatibili, con infrastrutture di limitato impatto e con l'esclusione di nuovi fabbricati.

U3 Attività agroforestali:

U3.1 silvicoltura;

U3.2 colture agricole, allevamento.

U4 Attività ed usi urbani ed abitativi:

gli usi urbani ed abitativi specifici di ogni zona normativa sono indicati al Titolo III - Norme per categorie di opere ed attività.

U5 Attività produttive e di servizio:

U5.1 attività artigianali, commerciali e paracommerciali, sanitarie, turistico-ricettive, pubblici esercizi ed altre attività terziarie d'interesse non esclusivamente locale con relativi presidi abitativi e servizi;

U5.2 attività medico-scientifiche;

U5.3 edifici religiosi (chiese e cappelle), aree cimiteriali.

Art. 10 - Modalità di intervento

1. Ai fini della specificazione della disciplina del Piano si riconoscono le seguenti principali modalità di intervento:

M0 Interventi per la conservazione del patrimonio naturale:

M0.1 interventi conservativi o di ripristino e rinaturalizzazione senza consistenti modificazioni dello stato dei luoghi

M1 Interventi agroforestali, sistemazione agricola del suolo:

M1.1 senza consistenti modificazioni dello stato e dei caratteri dei luoghi, ad eccezione di quelli di rinaturalizzazione e forestazione.

M2 Interventi infrastrutturali:

M2.1 senza consistenti modificazioni dello stato e dei caratteri dei luoghi;

M2.2 con modificazioni sostanziali del manto erboso;

M2.3 costruzione di strade di servizio e parcheggi di rilievo locale.

M3 Interventi edilizi ed urbanistici:

M3.1 senza sensibili modificazioni della trama e della consistenza edilizia, dell'assetto funzionale e dei caratteri storici, culturali ed ambientali (recupero edilizio ed urbanistico);

M3.2 senza consistenti incrementi dell'area urbanizzata, con interventi omogenei, (ristrutturazioni, sostituzioni edilizie);

M3.3 con consistente incremento dell'area urbanizzata (completamenti ed ampliamenti).

Art. 11 – Tipi di intervento

1. Per quanto concerne i tipi di intervento si riconoscono le seguenti categorie:

MN Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (D.P.R. 6/6/2001, n. 380, art. 3, comma 1 a), b). Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

RA Restauro e risanamento conservativo di immobili. (D.P.R. 6/6/2001, n. 380, art. 3, comma 1 c). Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esse compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

RS Interventi di ristrutturazione (così come definiti ed articolati nella circolare regionale P.G.R.. N. 5/SG/URB del 27/04/1984). Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in

parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

A/S Ampliamento, sopraelevazione. Interventi volti a garantire lo spazio necessario allo sviluppo delle attività sanitario-didattiche.

D/NC Demolizione e nuova costruzione. (D.P.R. 6/6/2001, n. 380, art. 3, comma 1 d). Interventi di sostituzione edilizia di fabbricati esistenti obsoleti strutturalmente e funzionalmente, senza aumento della volumetria, nonché interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

FR Interventi finalizzati alla fruizione del Parco. Interventi relativi alle attività turistiche, sportive e del tempo libero volti a: a) favorire la fruizione integrata delle risorse naturali, culturali e del paesaggio; b) realizzare nuove attrezzature di servizio, recuperare e valorizzare impianti; c) equilibrare ed indirizzare i flussi di fruizione, evitando fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata dispersione, incompatibili con la difesa delle risorse e dell'ambiente.

TS Interventi tecnici e/o scientifici diretti al mantenimento delle caratteristiche naturali ambientali. Interventi finalizzati a valorizzare gli aspetti naturalistici e paesaggistici, a definirsi fra un ventaglio di scelte riferibili per il bosco ai canoni della selvicoltura prossima alla natura, per i prati di valenza paesaggistica alle tecniche colturali e gestionali, per le aree umide alla conservazione anche con interventi mirati, per il Parco interno al recupero dell'assetto storico.

CL Coltivazioni nel rispetto di piani di coltura. Interventi finalizzati ad incrementare la qualità ambientale dell'agro-sistema, a valorizzare il paesaggio agrario riducendo l'impatto ambientale delle tecniche agricole e ad accrescere la naturalità delle aree coltivate; a definirsi fra un ventaglio di scelte che riguardano le tecniche colturali e gestionali, con disciplinari convenzionati, anche ai sensi del REG. CEE in materia.

Art. 12 - Condizioni di intervento

1. Per quanto concerne le condizioni di intervento, si distinguono:

C1 Interventi sempre consentiti per i modelli d'utilizzazione indicati, fatti salvi i pareri e/o le autorizzazioni degli organi di tutela.

Gli interventi edilizi che eccedono la manutenzione straordinaria o comunque modificano l'aspetto esterno degli edifici e gli interventi infrastrutturali sono subordinati alla predisposizione di progetti estesi ad un contesto paesaggistico adeguato ai fini della verifica della loro compatibilità paesaggistica ed ambientale.

C4 Interventi subordinati al preventivo inserimento in progetti settoriali, con relativo studio di verifica di compatibilità ambientale, fatti salvi i pareri e/o le autorizzazioni degli organi di tutela.

C5 Interventi subordinati, qualora eccedenti la manutenzione straordinaria o comunque modificativi dell'aspetto esterno degli edifici, al preventivo inserimento in progetti unitari estesi almeno al singolo podere, cascina o unità omogenea architettonica, da approvarsi previo parere favorevole dei Settori regionali competenti in materia di Patrimonio e di Aree protette, fatti salvi i pareri e/o le autorizzazioni degli organi di tutela.

TITOLO II - Definizione degli ambiti territoriali e delle norme di riferimento

Art. 13 - Norma generale

1. Il territorio del Parco di Stupinigi è suddiviso in zone e situazioni puntuali, individuate nella cartografia di Piano "Carta delle zonizzazioni", sottoposte a particolare disciplina dell'uso del suolo e del patrimonio edilizio al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di tutela delle risorse naturali, storiche, artistiche, ambientali, agricole e produttive, di difesa del suolo, di prevenzione e difesa dall'inquinamento.

Nella tabella 1 dell'art. 28 e 2 dell'art. 45 sono indicati, per ogni tipo di zona e per le situazioni puntuali riportate nella Carta delle zonizzazioni citata, gli usi, le modalità, gli interventi e le condizioni ammesse con riferimento alle categorie di cui agli articoli precedenti.

2. Le categorie di usi-destinazioni, modalità e condizioni di intervento, non espressamente citate in tabella, sono da considerarsi escluse, fatte salve più specifiche disposizioni recate dagli altri articoli delle presenti Norme di Attuazione e dalle indicazioni contenute nelle schede progettuali relative ai Progetti operativi.

3. Gli usi, le modalità di intervento e le condizioni relative alle attività agricole hanno valore di indirizzo ai fini dell'applicazione delle politiche di settore, regionali e comunitarie.

4. I progetti operativi - A: *Individuazione delle unità omogenee architettoniche e loro destinazione*, B: *Aree di sosta e di parcheggio* – forniscono indirizzi progettuali relativamente a tali tematiche.

Art. 14 - Classificazione delle zone

1. Le zone individuate dal Piano, contrassegnate con numeri arabi, sono così definite:

S: Zone di prevalente interesse storico-artistico-scenografico;

N: Zone di prevalente interesse naturalistico-forestale;

A: Zone di prevalente interesse agricolo;

U: Zone di prevalente interesse urbano;

F: Zone specificamente destinate alla fruizione;

T: Zone di trasformazione orientata;

2. Il Piano individua inoltre situazioni puntuali, contrassegnate con numero romano nella tabella di cui all'art. 28.

Art. 15 - Zone S - (Zone di prevalente interesse storico-artistico-scenografico)

1. Nella zona "S" sono comprese:

1S: Palazzina di Caccia; 2S: Parco interno; 3S: Concentrico (fabbricati e zona agricola); 4S: Prato del Concentrico.

5S(A): Cascine di valore storico-architettonico.

2. Le situazioni puntuali d'interesse storico-artistico- scenografico sono costituite da:

I S: Castello Parpaglia; II S: Castelvecchio; III S: Chiese e cappelle sparse.

Art. 16 - Norme per le zone S

1. La gestione delle Zone "S" è definita con riferimento al D. Lgs. 42/04 e s.m.i.

2. L'inserimento di elementi accessori e/o di impianti compresi alla voce RA Restauro e risanamento conservativo non deve alterare la percezione visiva dalle strade e dai punti frequentati dal pubblico, né comportare, rispetto a dette visuali, cambiamenti dei materiali costruttivi e dei caratteri stilistici locali tradizionali.

3. Gli interventi edilizi dovranno comunque attenersi alle Prescrizioni contenute nell'articolo 33 - Luoghi ed elementi identitari - delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale;

Art. 17 - Zone N - (Zone di prevalente interesse naturalistico-forestale)

1. Nelle zone "N" sono comprese le aree naturalistiche 1N-2N-3N, le aree boscate 4N-5N-6N e le situazioni puntuali IN aree umide.

Art. 18 - Norme per le zone N

1. Le attività naturalistiche e del tempo libero sono sempre ammesse, purché non interferiscano con gli obiettivi conservativi e non richiedano interventi che modifichino lo stato dei luoghi, fatti salvi gli interventi espressamente previsti e promossi dall'Ente di gestione.

2. Le attività che comportano usi diversi da quelli naturalistici sono ammesse solamente se compatibili e coerenti con il prevalente interesse naturalistico e paesaggistico, limitatamente ai percorsi tracciati ed indicati.

3. Sono ammesse le attività selvicolturali a condizione che siano orientate ai canoni della selvicoltura prossima alla natura; le aree agricole intercluse tra aree naturali devono essere coltivate con tecniche a limitato impatto ambientale, o destinate all'imboschimento.

4. Nelle zone N con presenza di bosco e ricadenti nella delimitazione del Sito di Importanza Comunitaria IT1110004 sono ammessi esclusivamente attività e interventi compatibili con quanto

stabilito nelle Prescrizioni dell'articolo 16 - Territori coperti da boschi - delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

5. Per le zone N con copertura boschiva ricadenti altresì negli ex Tenimenti dell'Ordine Mauriziano debbono essere rispettate anche le Prescrizioni dell'articolo 33 - Luoghi ed elementi identitari - delle Norme di PPR inerenti detti Tenimenti.

Art. 19 - Zone A - (Zone di prevalente interesse agricolo)

1. Nelle zone A sono comprese le zone:

1A: zona agricola Nichelino, 2A: zona agricola tra Gorgia, Parpaglia e Piniere, 3A: zona agricola bivio Candiolo.

Art. 20 - Norme per le zone A

1. In tutte le Zone Agricole la coltivazione e l'attività di allevamento sono sempre ammesse e sono condotte liberamente nel rispetto delle norme di legge e delle norme del Piano. Gli usi sono orientati, nel rispetto dell'economicità aziendale, a incrementare la qualità ambientale dell'agro-ecosistema ed a valorizzare il paesaggio agrario. Tali orientamenti saranno recepiti dagli strumenti della politica settoriale agricola che esplicano efficacia territoriale. A tal fine tutte le zone sono soggette alle priorità di finanziamento previste a favore delle aziende agricole insediate in aree protette, ai programmi attuativi di norme ed iniziative comunitarie, nazionali, regionali e finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle tecniche agricole ed ad accrescere la naturalità delle aree coltivate.

2. Per le zone A che ricadono nella Zona Tampone del Sito UNESCO di Stupinigi e/o negli ex Tenimenti dell'Ordine Mauriziano debbono intendersi fatte salve le rispettive Prescrizioni dell'articolo 33 - Luoghi ed elementi identitari - delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

3. Gli interventi sui fabbricati esistenti e sulle aree di pertinenza, specificati nella tabella riepilogativa dell'art. 28, dovranno altresì attenersi ai criteri progettuali inerenti il patrimonio rurale storico contenuti nel successivo art. 22.

Art. 21 - Zone U - (Zone di prevalente interesse urbano)

1. Le zone "U" di prevalente interesse urbano sono:

1U: L'IRCC (Istituto di Ricerca e Cura del Cancro), 2U(A): cascine di impianto storico,

2U: fabbricati di recente costruzione, 3U: fabbricati in abbandono, 4U: Vivaio presso strada per Borgaretto;

2. Le situazioni puntuali sono:

IU: Cimitero, IIU: fabbricato industriale e distributore di carburanti, IIIU: fabbricati d'epoca.

Art. 22 - Norme per le zone U e norme urbanistiche ed edilizie generali

1. Il Piano individua quali obiettivi prioritari per le zone a prevalente interesse urbano i seguenti elementi:

a) favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'assetto urbanistico in modo che esso, oltre a rispondere ai bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori la qualità dei servizi e delle opportunità per la fruizione del Parco;

b) favorire l'integrazione nel contesto ambientale e territoriale, controllando l'accessibilità dalle aree urbane ed assicurando la massima possibile coerenza tra l'assetto urbanistico e gli spazi naturali ed agricoli circostanti;

c) eliminare o mitigare gli impatti negativi ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi e in atto, contrastando in particolare le tendenze insediative critiche per la leggibilità, l'immagine e la funzionalità del Parco;

d) evitare o contenere gli sviluppi infrastrutturali, in particolare della viabilità, che possono generare flussi di traffico o altri effetti indotti negativi per la tutela delle risorse e dell'immagine d'insieme dal Parco.

2. Ogni progetto d'intervento che preveda significativi interventi edilizi deve definire l'assetto dell'unità omogenea architettonica, nonché gli usi e le sistemazioni delle parti libere di pertinenza degli edifici.

3. I nuovi edifici, ove ammessi, devono configurarsi come completamenti o articolazioni di insediamenti preesistenti ed osservare le regole di insediamento per quanto riguarda il rapporto con il contesto agrario, con il sistema di accessi e con gli spazi liberi di pertinenza.

4. Le infrastrutture d'accesso e la sistemazione degli spazi liberi di pertinenza devono essere compatibili con l'integrità dei fondi agricoli, e non possono alterare le trame particellari dei reticoli idrologici e stradali e la leggibilità del paesaggio agrario.

5. Gli spazi necessari in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo e della sua famiglia devono essere ricavati con il recupero, la ristrutturazione ed il riuso dei rustici annessi.

6. Le residenze esistenti, anche non connesse con l'attività agricola, sono considerate compatibili, ne sono consentiti il recupero e la ristrutturazione, senza ulteriore consumo di suoli agricoli.

7. Negli ex Tenimenti dell'Ordine Mauriziano e nella Zona Tampone del Sito UNESCO di Stupinigi, gli interventi sui fabbricati esistenti e sulle aree di pertinenza devono attenersi alle rispettive Prescrizioni delle Norme di PPR contenute nell'articolo 33 - Luoghi ed elementi identitari. Per le cascine di impianto storico contraddistinte con sigla 2U(A), gli interventi devono altresì favorire:

- a) il recupero senza alterazione delle volumetrie originarie che rispetti tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali;
- b) la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso l'incentivo della sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali;
- c) il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento storiche con i relativi elementi di connessione funzionale tra cui le opere di regimazione delle acque di antico impianto;
- d) la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi edilizi ammissibili, anche mediante congrue piantumazioni;
- e) la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto podologico, geomorfologico e climatico;
- f) l'uso corretto e compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie, disincentivando pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;
- g) le scelte progettuali coerenti con le tipologie tradizionali locali e che non alterino le testimonianze storiche del territorio rurale.

Art. 23 - Zone T - (Zone di trasformazione orientata)

1. La zona "T" si riferisce alla situazione puntuale:

1T: Area in prossimità all'IRCC.

Art. 24 - Norme per le zone T

1. Nella zona di trasformazione orientata 1T gli obiettivi specifici, le modalità e le condizioni degli interventi trasformativi sono mirati ad offrire nuovi spazi di parcheggio e di verde attrezzato finalizzato all'ampliamento e completamento, nelle superfici adiacenti, delle strutture sanitario-didattiche dell'IRCC.

Art. 25 - Zone F -(Zone specificamente destinate alla fruizione)

1. Le zone del parco destinate alla fruizione sono individuate con la lettera "F" e sono:

1F: Parco rustico - Comune Nichelino; 2F: Parco rustico presso Borgaretto; 3F: Fascia residuale adiacente alla nuova viabilità Debouchè.

Art. 26 - Norme per le zone F

1. Sono consentite le attività del tempo libero e le attività sportive compatibili che comportino la formazione di aree attrezzate, purché ne sia stata preventivamente accertata la compatibilità paesaggistica e ambientale.

2. E' ammesso l'impianto di specie arboree autoctone.

3. Sono ammesse le attività agricole attualmente esistenti.
4. Sono ammesse manifestazioni sportive periodiche o temporanee.
5. Gli interventi, temporanei o permanenti, finalizzati all'esercizio delle attività ammesse in zone F, nel caso in cui ricadano negli ex Tenimenti dell'Ordine Mauriziano e/o nella Zona Tampone del Sito UNESCO di Stupinigi, devono attenersi alle rispettive Prescrizioni delle Norme di PPR contenute nell'articolo 33 - Luoghi ed elementi identitari.

Art. 27 - Progetti operativi

1. Il Piano individua Progetti operativi nei quali gli interventi da effettuare sono coordinati e specificati in relazione alla complessità delle trasformazioni attese e/o alla criticità delle situazioni in atto. Gli interventi e le azioni da compiersi entro detti ambiti sono delineati nelle apposite schede progettuali, corredate da schemi grafici illustrativi. Ulteriori progetti operativi potranno essere proposti dall'Ente Parco.
2. Le indicazioni delle schede progettuali e degli schemi grafici illustrativi dei Progetti operativi di cui al comma 1 possono essere variate sulla base di adeguate motivazioni e di approfondimenti analitici e progettuali, senza che ciò costituisca variante al Piano, ai fini di una migliore aderenza alle situazioni effettivamente in atto, di una più efficace rispondenza agli obiettivi progettuali o della più razionale fattibilità economica degli interventi, purché: a) siano garantiti gli obiettivi di riqualificazione ambientale, ecologica e paesistica individuati dalle schede progettuali; b) non sia pregiudicata l'organizzazione complessiva dell'ambito, né i confini del medesimo, soprattutto ai fini della fruibilità e della funzionalità pubblica e con particolare riferimento alla localizzazione di massima delle infrastrutture, degli impianti, delle attrezzature e dei percorsi d'interesse pubblico; c) siano rispettate tutte le altre norme del Piano, con particolare riferimento alle delimitazioni di cui al Tit. II delle presenti Norme.

Art. 28 - Tabella riepilogativa degli usi, delle modalità e delle condizioni di intervento, per zone e situazioni puntuali

1. Nella tabella che segue sono indicati sinteticamente, per ogni tipo di zona, gli usi e le attività ammesse, con riferimento alle categorie di cui all'art. 9. Per ogni categoria ammessa, sono indicati, nella colonna seguente, le modalità d'intervento consentito, con riferimento alle categorie di cui all'art. 10; per ciascuna coppia ammessa di attività-modalità, così definita, sono indicati nella colonna seguente i tipi d'intervento di cui all'art. 11 e le condizioni d'intervento obbligatorie, con riferimento alle categorie di cui all'art. 12.
2. Le categorie d'usi-attività, di modalità, di tipo e di condizioni d'intervento non esplicitamente citate sono da considerare escluse, fatte salve più specifiche disposizioni recate dagli altri articoli delle presenti norme.

3. Gli usi, le modalità, i tipi di intervento e le condizioni relative alle attività agricole hanno valore di indirizzo ai fini dell'applicazione delle politiche di settore, regionale e comunitaria.

Tab. 1

ZONE	USI	MODALITA'	INTERVENTI	CONDIZIONI	NOTE
2 S	U1	M0.1	TS	C 4	Parco interno
3 S	U3	M0.1	TS	C 4	Zona agricola del Concentrico
4 S	U3	M0.1	TS	C 4	Prato del Concentrico
1 N	U1-U3.1-*(U3.2)	M0.1	TS	C 4	Area naturalistica
2 N	U1-U3.1-*(U3.2)	M0.1	TS	C 4	Area naturalistica
3 N	U1	M0.1	TS	C 4	Area naturalistica
1 F	U2.2	M2.1	FR	C 4	Parco rustico - comune Nichelino
2 F	U2.2	M2.1	FR	C 4	Parco rustico presso Borgaretto
3 F	U2.2-U2.3	M2.1	FR	C 4	Fascia residuale adiacente alla nuova viabilità Debouchè
1 A	U3.2	M1.1	CL	C 1	Zona agricola Nichelino
2 A	U3.2	M1.1	CL	C 1	Zona agricola tra Gorgia, Parpaglia e Piniere
3 A	U3.2	M1.1	CL	C 1	Zona agricola bivio Candiolo
4 N	U3.1-*(U3.2)	M1.1	TS	C 4	Boschi
5 N	U3.1-*(U3.2)	M1.1	TS	C 4	Boschi
6 N	U3.1-*(U3.2)	M1.1	TS	C 4	Boschi
1 T	U5.1	M3.3	NC	C1	Area in prossimità IRCC
I N	U1	M0.1	TS	C4	Aree umide

Nota: *(U3.2) – gli usi U3.2 nelle aree N sono ammessi limitatamente alle aree già attualmente agricole.

TITOLO III – Norme per categorie di opere ed attività

SEZIONE I - Norme sui Beni edilizi ed architettonici, infrastrutture e manufatti diversi

Art. 29 - Palazzina

1. Sono previste le seguenti possibilità d'intervento, da attuarsi su parere obbligatorio della competente Soprintendenza.
2. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. Sono consentiti interventi di restauro e risanamento conservativo necessari all'adeguamento alle norme igienico-sanitarie ed in materia di sicurezza, compatibilmente con un corretto inserimento nel contesto.
4. Sono vietati ampliamenti e realizzazioni di altri volumi.
5. Se totalmente interrati, sono ammessi locali tecnologici e di servizio
6. Sono fatte salve le Prescrizioni dell'articolo 33 - Luoghi ed elementi identitari - delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

DESTINAZIONE ATTUALE

- museale
- non utilizzato

DESTINAZIONE FUTURA

- museale
- didattico-ricettiva
- presidi di servizio

Art. 30 - Castello Parpaglia

1. Sono previste le seguenti possibilità d'intervento, da attuarsi su parere obbligatorio della competente Soprintendenza.
2. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. Sono consentite opere di restauro e risanamento conservativo. Gli interventi avranno per obiettivo:
 - a) L'integrale recupero del complesso storico, con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, del verde con elementi di arredo urbano, l'individuazione dei parcheggi.
 - b) Il rigoroso restauro statico ed architettonico dell'edificio antico ed il suo adattamento interno per il recupero igienico e funzionale, da attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie interne ed esterne, con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, senza alcuna modifica né volumetrica, né del tipo di copertura.
4. Sono vietati ampliamenti e realizzazioni di altri volumi.
5. Se totalmente interrati (o dislocati nella vicina Cascina Parpaglia), sono ammessi locali tecnologici e di servizio.
6. Sono fatte salve le Prescrizioni dell'articolo 33 - Luoghi ed elementi identitari - delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

DESTINAZIONE ATTUALE

- in abbandono

DESTINAZIONE FUTURA

- didattico-ricettiva
- espositiva
- di servizio

Art. 31 - Castelvecchio

1. Sono previste le seguenti possibilità d'intervento, da attuarsi su parere obbligatorio della competente Soprintendenza.
2. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. Sono consentite opere di restauro e risanamento conservativo. Le operazioni hanno per obiettivo:
 - a) L'integrale recupero del complesso storico, con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, del verde con elementi di arredo urbano, l'individuazione di ricoveri auto.
 - b) Il rigoroso restauro statico ed architettonico dell'edificio antico ed il suo adattamento interno per il recupero igienico e funzionale, da attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie interne ed esterne, con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, senza alcuna modifica né volumetrica, né del tipo di copertura.
4. Sono vietati ampliamenti e realizzazioni di altri volumi.
5. Sono ammessi interventi per il recupero degli ambienti di sottotetto.
6. Se totalmente interrati, sono ammessi locali tecnologici e di servizio.
7. Sono fatte salve le Prescrizioni dell'articolo 33 - Luoghi ed elementi identitari - delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

DESTINAZIONE ATTUALE

- in disuso

DESTINAZIONE FUTURA

- ricettiva

- abitativa

- di servizio

- commerciale: su superficie massima di 250 mq

Art. 32 - Concentrico e cascine di valore storico architettonico

1. Sono previste le seguenti possibilità d'intervento, da attuarsi su parere obbligatorio della competente Soprintendenza.
2. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. Tutti gli altri interventi (restauro e risanamento conservativo) compresi gli adeguamenti alle norme igienico-sanitarie e quelli in materia di sicurezza, compatibilmente con un corretto inserimento nel contesto, devono essere rivolti alla conservazione delle tipologie costruttive esistenti e dei materiali caratterizzanti l'impianto originario. Tali interventi sono subordinati al preventivo inserimento in progetti unitari estesi almeno al singolo podere o cascina (unità omogenee architettoniche), da approvarsi previo parere favorevole dei Settori regionali competenti in materia di Patrimonio e di Aree protette, fatti salvi i pareri e/o le autorizzazioni degli organi di tutela.

4. Il Progetto operativo A individua le unità omogenee architettoniche del Concentrico e le rispettive destinazioni d'uso previste.
5. È ammesso il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati agricoli allorquando venga documentato l'abbandono definitivo dell'attività negli edifici rurali e quando gli stessi non risultino più necessari all'esercizio delle pratiche agricole nei terreni circostanti. Scelte che modificano sostanzialmente le attuali destinazioni dovranno essere valutate in sede di progetto unitario, essendo necessarie maggiori conoscenze circa la composizione delle strutture e le utilizzazioni che di volta in volta si renderanno possibili, considerando anche la possibilità di un parziale recupero delle volumetrie comprese nelle sagome di magazzini e fienili juvarriani. Dovranno essere ritenute prioritarie le destinazioni di interesse collettivo.
6. Per ogni unità omogenea, considerata la necessità di mantenere vivo il Borgo storico e le cascine, è ammessa la destinazione abitativa o di presidio.
7. Nelle unità omogenee architettoniche comprendenti fabbricati non attinenti alla struttura architettonica originaria, è ammesso il trasferimento delle volumetrie degli edifici non coerenti nelle sagome ora aperte di tettoie e fienili di impianto juvarriano, subordinatamente alla totale demolizione degli edifici suddetti ed alla restituzione all'originaria funzione di corte dei siti attualmente occupati. In assenza di tali interventi di demolizione il progetto unitario non potrà prevedere un parziale recupero di volumetrie all'interno di magazzini e fienili.
8. Sono vietati ampliamenti e realizzazioni di altri volumi al di fuori delle sagome esistenti.
9. Se totalmente interrati, è ammessa la realizzazione di locali accessori, ricoveri auto, locali tecnologici e di servizio.
10. Gli interventi ammessi sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni, perfezionabili ed integrabili nel dettaglio dall'Ente di gestione del Parco:
 - a) devono essere realizzati ripristinando i caratteri originari degli elementi edilizi che hanno subito radicali trasformazioni, quali balconi, parapetti, serramenti, allineamenti delle aperture di facciata, coperture parziali e/o precarie, ecc., con demolizione delle strutture provvisorie prive delle caratteristiche originarie;
 - b) il manto di copertura deve essere realizzato in coppo piemontese;
 - c) le facciate devono essere trattate conformemente alla tipologia ricorrente nell'unità omogenea funzionale;
 - d) le aree libere interne (aie, cortili, giardini, ecc.) devono rimanere tali ed essere riqualificate, mantenendo le caratteristiche di permeabilità, e ripristinando, laddove esistenti, pavimentazioni in pietra, mattoni, acciottolato e quant'altro costituisca tipologia originaria;
 - e) eventuali insegne dovranno rispettare gli standard definiti dalla competente Soprintendenza.
11. Sono fatte salve le Prescrizioni dell'articolo 33 - Luoghi ed elementi identitari - delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

10. Il Progetto operativo B evidenzia le aree del Concentrico destinate a parcheggio.

DESTINAZIONE ATTUALE

- abitativa
- agricola
- pubblico esercizio
- di servizio

DESTINAZIONE FUTURA

- didattico-espositiva
- agricola (cascine)
- commerciale: su superficie massima di 250 mq
- artigianale, per attività compatibili con quelle presenti nel Complesso di Stupinigi
- ricettiva e pubblico esercizio
- abitativa
- di servizio

Art. 33 - Cascine di impianto storico (Vicomanino, Piniere, Bozzalla, Beccaiò)

1. Sono previste le seguenti possibilità d'intervento, da attuarsi su parere obbligatorio della competente Soprintendenza.

2. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. Sono consentiti tutti gli interventi (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e nuova costruzione) senza aumento di volume e superficie, nel rispetto dell'altezza dei fabbricati circostanti; a seguito di demolizione o sostituzione edilizia, con l'obiettivo di favorire il riordino spaziale, la posizione del fabbricato all'interno del complesso può essere traslata per operare collegamenti tra i corpi strutturali.

4. Gli interventi che eccedono la manutenzione straordinaria o comunque modificano l'aspetto esterno degli edifici e gli interventi infrastrutturali sono subordinati alla predisposizione di progetti estesi ad un contesto paesaggistico adeguato ai fini della verifica della loro compatibilità paesaggistica ed ambientale.

5. Gli interventi ammessi sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni, perfezionabili ed integrabili nel dettaglio dall'Ente di gestione del Parco:

-il manto di copertura deve essere realizzato in laterizio (coppo, monocoppo), fatto salvo l'eventuale inserimento di impianti integrati nella copertura, da adottarsi previa specifica autorizzazione degli organi di tutela.

-al fine di consentirne un uso agricolo funzionale a nuove esigenze di settore, per le tettoie agricole esistenti è ammesso l'innalzamento fino al 20%, nel rispetto della quota di colmo e di gronda prevalente nel complesso. Tali interventi devono essere realizzati nel rispetto formale dell'esistente mediante l'uso dei materiali ricorrenti: il laterizio o il legno per la struttura verticale, il legno per l'orditura della copertura;

-laddove ammessa, la costruzione di nuove tettoie e/o capannoni agricoli ad uso deposito, stalla, fienile, deve avvenire nel rispetto tipologico e formale del complesso edilizio nel quale si

inseriranno, mediante l'uso di materiali tipici, quali: la muratura facciavista per i tamponamenti, l'orditura di copertura in legno, il manto di copertura in laterizio. Per i tamponamenti di facciata è consentito l'uso di blocchi intonacati, con pigmenti consoni al contesto di riferimento;

-laddove consentiti, i balconi devono essere realizzati in pietra e/o legno, sostenuti da modiglioni. La tipologia del ballatoio, ovvero di balconate continue avente anche carattere distributivo, ove esistente, deve essere comunque mantenuta. I parapetti dei balconi e delle scale esterne devono essere realizzati in ferro o legno con disegno semplice;

-l'apertura di nuove finestre, laddove consentita, deve garantire il rispetto della simmetria di facciata mediante l'allineamento orizzontale e/o verticale con le aperture esistenti, mantenendone al contempo la tipologia;

-le facciate, nel rispetto delle caratteristiche dei tipi di intervento ammessi, devono essere trattate conformemente alla tipologia ricorrente del complesso cascinale. I tamponamenti realizzati in mattoni faccia a vista dovranno avere colorazione non contrastante con il laterizio. Le facciate intonacate dovranno essere tinteggiate con colori tenui;

-è consentita la realizzazione di vasche d'acqua, purché non coperte e non rilevate rispetto alla quota del cortile;

-sono escluse compartimentazioni delle aie e dei cortili con recinzioni.

6. Il cambio di destinazione d'uso è possibile solo in presenza di Piano di recupero delle singole unità omogenee funzionali che interessano ciascuna area ed allorquando venga documentato l'abbandono definitivo dell'attività agricola negli edifici rurali e quando gli stessi non risultino più necessari all'esercizio delle pratiche agricole nei terreni circostanti.

7. Se totalmente interrati sono ammessi locali tecnologici, di servizio e ricoveri auto.

DESTINAZIONE ATTUALE

- abitativa
- agricola

DESTINAZIONE FUTURA

- agricola
- abitativa
- artigianale, per attività compatibili con quelle presenti nel Complesso di Stupinigi
- ricettiva
- pubblico esercizio
- sportiva equestre

Art. 34 – Chiesa, cappelle sparse e cimitero

1. Sono previste le seguenti possibilità d'intervento, da attuarsi in accordo e consenso con la competente Soprintendenza:

- a) sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) sono consentiti interventi di restauro e risanamento conservativo;

c) sono vietati ampliamenti e realizzazioni di altri volumi per le Cappelle; sono consentiti per il cimitero.

DESTINAZIONE

- culto
- area cimiteriale

Art. 35 - Fabbricati d'epoca (fabbricati regione Bozzalla, fabbricati lungo la S.P. 142, fabbricato urbano regione Piniere, fabbricati presso ex fagianiaia)

1. Sono ammessi:

- a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) interventi di restauro e risanamento conservativo;
- c) interventi di ampliamenti "una tantum" ai fini di miglioramento igienico e funzionale, nella misura del 20% dei volumi esistenti con un massimo pari a 100 mc, nel rispetto:
 - delle prescrizioni relative alle distanze dai confini e dagli edifici;
 - del prioritario recupero di superfici coperte esistenti.

2. Gli interventi ammessi sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni, perfezionabili ed integrabili nel dettaglio dall'Ente di gestione del Parco:

- a) il manto di copertura deve essere realizzato in laterizio, fatto salvo l'eventuale inserimento di impianti integrati nella copertura, da adottarsi previa specifica autorizzazione degli organi di tutela.
- b) l'apertura di nuove finestre, laddove consentita, deve garantire il rispetto della simmetria di facciata mediante l'allineamento orizzontale e/o verticale con le aperture esistenti, mantenendone al contempo la tipologia;
- c) le facciate intonacate dovranno essere tinteggiate con colori tenui;
- d) è consentita la realizzazione di vasche d'acqua, purché non coperte e non rilevate rispetto alla quota del cortile.

3. E' inoltre ammesso, una tantum, realizzare nel lotto di competenza fabbricati per ricovero auto nella misura di 50 mc per unità abitativa, recuperando prioritariamente, con lo spirito di ridurre il consumo di suolo, i fabbricati accessori all'edificio principale.

DESTINAZIONE ATTUALE

- abitativa
- agricola

DESTINAZIONE FUTURA

- abitativa
- agricola
- ricettiva
- artigianale, per attività compatibili con quelle presenti nel Complesso di Stupinigi
- sportiva equestre

Art. 36 - Fabbricati a destinazione medico-scientifica (IRCC)

1. L'area in cui si trova l'Istituto di Ricerca per la Cura del Cancro (I.R.C.C.), individuata in sede di legge istitutiva, è destinata ad impianti ed attrezzature d'interesse pubblico e non rientra tra le aree a standard, comprese ai punti 1, 2, 3 dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.; è invece assimilata alle attrezzature sociali e sanitarie di interesse generale di cui all'art. 22 della L.R. 56/77.

2. Sono ammessi:

- a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) interventi di ampliamento, demolizione e nuova costruzione.

DESTINAZIONE

- ospedaliera
- didattico, medico-scientifica
- presidi abitativi e di servizio

Art. 37 - Fabbricati di recente costruzione (fabbricati regione Vicomanino, ville regione Bozzalla)

1. Per gli edifici a destinazione residenziale unibifamiliare, sono riconosciute le destinazioni in essere e sono ammessi:

- a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione e demolizione. L'intervento di nuova costruzione non potrà superare l'altezza di 7 m;
- c) interventi di ampliamento "una tantum" ai fini di miglioramento igienico e funzionale, nella misura del 20% dei volumi esistenti con un massimo pari a 100 mc, nel rispetto:
 - delle prescrizioni relative alle distanze dai confini e dagli edifici;
 - del prioritario recupero di superfici coperte esistenti.

2. Gli interventi ammessi sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni, perfezionabili ed integrabili nel dettaglio dall'Ente di gestione del Parco:

- a) il manto di copertura deve essere realizzato in laterizio, fatto salvo l'eventuale inserimento di impianti integrati nella copertura, da adottarsi previa specifica autorizzazione degli organi di tutela.
- b) l'apertura di nuove finestre, laddove consentita, deve garantire il rispetto della simmetria di facciata mediante l'allineamento orizzontale e/o verticale con le aperture esistenti, mantenendone al contempo la tipologia;
- c) le facciate intonacate dovranno essere tinteggiate con colori tenui;
- d) è consentita la realizzazione di vasche d'acqua, purché non coperte e non rilevate rispetto alla quota del cortile.

3. E' inoltre ammesso, una tantum, realizzare nel lotto di competenza fabbricati per ricovero auto nella misura di 50 mc per unità abitativa, recuperando prioritariamente, con lo spirito di ridurre il consumo di suolo i fabbricati accessori all'edificio principale.

DESTINAZIONE ATTUALE

- abitativa

DESTINAZIONE FUTURA

- abitativa
- ricettiva
- di servizio
- agricola

Art. 38 - Fabbricato industriale e distributore di carburanti

1. Per il distributore di carburanti attiguo al IRCC é consentito il mantenimento dell'attuale destinazione d'uso.

2. Per il fabbricato industriale, svolgendo attività incompatibile con le finalità del Parco, dovrà essere aperta una concertazione nei modi e termini previsti dalla L.R. 56/1977 e s.m.i., mirante al trasferimento all'esterno dell'area di attività a questa non connesse, con conseguente cambio di destinazione d'uso, mediante sostituzione edilizia da normare con strumento esecutivo convenzionato. Sono ammessi:

- a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'esistente;
- b) interventi di cambiamento di destinazione d'uso anche con demolizione e nuova costruzione.

3. Per il fabbricato industriale, gli interventi ammessi sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni, perfezionabili ed integrabili nel dettaglio dall'Ente di gestione del Parco:

- a) gli interventi di nuova costruzione non potranno superare l'altezza di 7 m alla gronda;
- b) il manto di copertura deve essere realizzato in laterizio, fatte salve eventuali soluzioni alternative e fatto salvo l'eventuale inserimento di impianti integrati nella copertura, da adottarsi previa specifica autorizzazione degli organi di tutela.
- c) l'apertura di finestre deve garantire il rispetto della simmetria di facciata mediante l'allineamento orizzontale e/o verticale;
- d) le facciate intonacate dovranno essere tinteggiate con colori tenui.

DESTINAZIONE ATTUALE

- industriale

DESTINAZIONE FUTURA

- ricettiva
- pubblico esercizio
- di servizio

DESTINAZIONE ATTUALE

- distributore carburanti

DESTINAZIONE FUTURA

- distributore carburanti

Art. 39 - Fabbricati in abbandono in località incrocio di Vinovo (ex galoppatoio)

1. Sono ammessi:

- a) interventi di ristrutturazione edilizia;
 - b) interventi di demolizione e nuova costruzione con recupero della cubatura esistente.
2. L'intervento di nuova costruzione non potrà superare l'altezza di 7 m alla gronda.
3. Gli interventi ammessi sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni, perfezionabili ed integrabili nel dettaglio dall'Ente di gestione del Parco:
- a) il manto di copertura deve essere realizzato in laterizio, fatte salve eventuali soluzioni alternative e fatto salvo l'eventuale inserimento di impianti integrati nella copertura, da adottarsi previa specifica autorizzazione degli organi di tutela;
 - b) l'apertura di finestre deve garantire il rispetto della simmetria di facciata mediante l'allineamento orizzontale e/o verticale;
 - c) le facciate intonacate dovranno essere tinteggiate con colori tenui.

DESTINAZIONE ATTUALE

- in abbandono

DESTINAZIONE FUTURA

- di servizio

- agricola

- ricettiva

- pubblico esercizio

Art. 40 – Fabbricati di servizio ad attività vivaistiche presso Strada per Borgaretto

Sono ammessi:

- 1. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- 2. interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione e demolizione. L'intervento di nuova costruzione non potrà superare l'altezza di 7 m;
- 3. Gli interventi ammessi sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni, perfezionabili ed integrabili nel dettaglio dall'Ente Parco:
 - a) il manto di copertura deve essere realizzato in laterizio, fatte salve eventuali soluzioni alternative da adottarsi previa specifica autorizzazione degli organi di tutela;
 - b) l'apertura di nuove finestre, laddove consentita, deve garantire il rispetto della simmetria di facciata mediante l'allineamento orizzontale e/o verticale con le aperture esistenti, mantenendone al contempo la tipologia;
 - c) le facciate intonacate dovranno essere tinteggiate con colori tenui;
 - d) è consentita la realizzazione di vasche d'acqua, purché non coperte e non rilevate rispetto alla quota del cortile.
- 4. Il cambio di destinazione d'uso è possibile solo in presenza di Piano di recupero ed allorquando venga documentato l'abbandono definitivo dell'attività agricola negli edifici rurali e quando gli stessi non risultino più necessari all'esercizio delle pratiche agricole nei terreni circostanti.

5. Se totalmente interrati sono ammessi locali tecnologici, di servizio e ricoveri auto eccedenti l'esistente.

DESTINAZIONE ATTUALE

- agricola
- commerciale

DESTINAZIONE FUTURA

- agricola
- commerciale: su superficie massima di 250 mq

Art. 41 - Attività temporanee

1. E' consentita l'occupazione temporanea di suolo pubblico o privato con coperture per attrezzature sportive, per il periodo strettamente legato alla durata della manifestazione sportiva, previo parere dell'Ente di gestione del Parco e degli organi di tutela.
2. E' consentita l'installazione di strutture leggere temporanee necessarie per le attività commerciali, di pubblico esercizio e ricettive, previo parere dell'Ente di gestione del Parco e degli organi di tutela.
3. Sono fatte salve le Prescrizioni dell'articolo 33 - Luoghi ed elementi identitari - delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

Art. 42 - Segnaletica

1. Su tutto il territorio del Parco è vietata l'apposizione di qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti le attività ammesse all'interno dell'area protetta.
2. Per le indicazioni relative a divieti e finalità del Parco vanno seguiti i modelli approvati dalla Regione e i materiali debbono essere scelti dall'Ente di gestione del Parco in modo uniforme su tutta l'area.
3. Ogni altro tipo di insegna deve rispettare gli standard definiti dalla competente Soprintendenza.
4. Sono fatte salve le Prescrizioni dell'articolo 33 - Luoghi ed elementi identitari - delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

Art. 43 - Recinzioni

1. La recinzione temporanea dei fondi è ammessa per ragioni di custodia di animali e di coltivazione, ivi compresi piccoli orti pertinenziali dei poderi; sono ammesse recinzioni elettrificate tipo pastore elettrico.
2. È ammessa la recinzione di aree destinate ad attività sportivo-ricreative e didattiche, ovvero delle aree strettamente di pertinenza dei fabbricati di recente costruzione.
3. Le nuove recinzioni fisse sono sottoposte ad autorizzazione da parte dei competenti organi di tutela.

4. I modelli di recinzione sono di disegno semplice, in legno, ferro o reti metalliche, con espressa esclusione del filo spinato, con altezza non superiore a 200 cm; possono inoltre essere costituite da siepi di specie autoctone di altezza non superiore a 150 cm.
5. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
 - a) le recinzioni temporanee devono essere infisse semplicemente nel terreno, senza l'impiego di calcestruzzo o altri leganti;
 - b) non sono consentiti cordoli sporgenti dal terreno per le recinzioni di pertinenza di immobili di valore storico-architettonico o di interesse storico;
 - c) per i fabbricati di nuova o recente costruzione le recinzioni possono essere realizzate su zoccolo in muratura o calcestruzzo di altezza non superiore ai 30 cm. In ogni caso la recinzione dovrà essere a giorno e di altezza totale non superiore ai 200 cm.
6. Non sono ammesse nuove recinzioni a divisione delle corti.

Art. 44 - Infrastrutture

1. Qualora oggetto di manutenzione o ripristino, le reti di servizio agli edifici (energia elettrica, telefono, gas, acquedotto) dovranno obbligatoriamente essere interrato seguendo percorsi stradali esistenti. Gli scavi devono essere eseguiti a regola d'arte ed al termine dei lavori il livello del terreno dovrà essere ripristinato.
2. Gli scarichi degli edifici e delle attività devono essere trattati a norma della L.R. 26 marzo 1990, n. 13 e successive modifiche e integrazioni, e delle sue circolari applicative.
3. E' consentita la posa dei serbatoi contenenti GPL per riscaldamento, a condizione che siano interrati e mascherati con essenze autoctone, nel rispetto delle normative antincendio.
4. Non è consentita l'installazione di nuove aree di servizio per carburanti.

Art. 45 - Quadro normativo sintetico per le categorie di opere della Sezione I (Norme sui beni edilizi ed architettonici e manufatti diversi)

1. Nella tabella che segue sono indicati, per ogni tipo di fabbricato, gli usi e le attività ammesse, con riferimento alle categorie di cui all'art. 10. Per ogni categoria ammessa, sono indicati, nella colonna seguente, le modalità d'intervento consentito, con riferimento alle categorie di cui all'art. 11; per ciascuna coppia ammessa di attività-modalità, così definita, sono indicate nella colonna seguente le condizioni d'intervento obbligatorie, con riferimento alle categorie di cui all'art. 12.
2. Le categorie d'usi-attività, di modalità d'intervento e di condizioni d'intervento non esplicitamente citate sono da considerare escluse, fatte salve più specifiche disposizioni recate dagli altri articoli delle presenti norme.

Tab. 2

ZONE	DESTINAZIONE FUTURA	MODALITA'	INTERVENTI	CONDIZIONI	NOTE
1 S	U2.1	M3.1	MN-RA	C1	Palazzina
I S	U2.1	M3.1	MN-RA	C1	Castello Parpaglia
II S	U4-U5.1	M3.1	MN-RA	C1	Castelvecchio
3 S	U2.1-U4-U5.1	M3.1	MN-RA	C5	Fabbricati del Concentrico
5S(A)	U2.1-U4-U5.1	M3.1	MN-RA	C5	Cascine di valore storico-architettonico
2U(A)	U2.1- U4-U5.1	M3.1	MN-RA-RS D/NC	C1	Cascine di impianto storico
III S	U5.3	M3.1	MN-RA	C1	Chiese e cappelle sparse
I U	U5.3	M2.2	MN-RS- D/NC	C1	Cimitero
III U	U4	M3.1	MN-RA-A/S	C1	Fabbricati d'epoca
1 U	U5.2	M3.3	MN-A/S- D-NC	C1	IRCC
2 U	U4	M3.2	MN-RS-A/S D/NC	C1	Fabbricati di recente costruzione
II U	U5.1	M3.2	MN-D/NC	C1	Fabbricato industriale e distributore di carburanti
3 U	U4-U5.1	M3.2	RS-D/NC	C1	Fabbricati in abbandono
4 U	U4-U5.1	M3.2	MN-RS- D/NC	C1	Vivaio presso strada per Borgaretto

SEZIONE II – Norme relative alle infrastrutture agricole

Art. 46 - Strutture temporanee a destinazione agricola

1. Ad eccezione di quanto esistente, non è ammessa la costruzione di strutture temporanee a destinazione agricola per superfici superiori al 5% delle aree coltivate in ogni azienda, da individuarsi nelle adiacenze del centro aziendale, previo parere vincolante dell'Ente di gestione del Parco.
2. Sono fatte salve le Prescrizioni dell'articolo 33 - Luoghi ed elementi identitari - delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.
3. Le strutture temporanee, qualora ammissibili, devono attenersi ai criteri progettuali inerenti il patrimonio rurale storico di cui all'art. 22.

Art. 47 – Strutture per le attività culturali

1. Considerato il significato paesaggistico dell'alternanza di spazi boscati e spazi agricoli, è vietato l'inserimento di colture da frutto legnose richiedenti installazioni fisse.

Art. 48 - Baracche

1. È vietato collocare baracche, depositi a cielo aperto o strutture mobili di qualsiasi tipo ivi comprese quelle usate in orti suburbani e in punti di vendita con automezzi.

Art. 49 - Allevamenti

1. Sono vietati allevamenti industriali di specie avicole e di suini.

Art. 50 - Canali irrigui

1. È vietato interrare, interrompere o danneggiare la rete di fossi e bealere.
2. Sono sempre consentiti interventi per la manutenzione ordinaria e di conservazione della rete irrigua.

SEZIONE III - Norme sulla viabilità ed accessibilità

Art. 51 - Attrezzature di servizio e accessibilità

1. Per favorire la fruizione del Parco, è consentito l'allestimento di aree da destinare a luoghi di sosta e ricreazione nei contesti individuati in cartografia, purché non interferiscano negativamente con i valori storico-architettonici, naturali e ambientali del Parco.
2. L'Ente di gestione del Parco coordina l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature per la fruizione pubblica alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 52 – Viabilità e percorsi di fruizione

1. Tenuto conto dell'obiettivo, fissato dalla legge istitutiva, di limitare il traffico veicolare all'interno del parco, non è consentita la realizzazione di nuove strade, fatta salvi i collegamenti perimetrali strettamente necessari al conseguimento dell'obiettivo stesso, previo espletamento delle procedure di valutazione previste dalla legge.
2. L'Ente di gestione del Parco definisce ed attrezza specifici percorsi fruitivi.
3. Possono essere allestiti percorsi didattici e ricreativi che favoriscano la conoscenza e la fruizione del territorio del Parco.
4. L'Ente di gestione favorisce l'utilizzo delle rotte storiche e delle strade secondarie con mezzi non motorizzati (bicycletta, cavallo) e a piedi, segnalando gli opportuni percorsi e prevedendo le opere necessarie a garantire la sicurezza dei fruitori, quali dissuasori per i mezzi motorizzati, segnaletica indicativa ed eventuali punti di sbarramento.
5. Il transito a cavallo e in bicycletta è consentito lungo i rispettivi percorsi autorizzati e segnalati.

Art. 53 - Parcheggi

1. All'interno del territorio del Parco sono individuate in cartografia specifiche aree da destinare a parcheggi; esse andranno stabilizzate o sistemate con una pavimentazione permeabile; l'individuazione cartografica dei parcheggi nell'area del Concentrico ha valore indicativo.
2. Sulle aree di parcheggio si potranno inoltre mettere a dimora essenze del luogo e dovranno anche essere sistemate bacheche informative e contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, adeguatamente schermati e inseriti nel contesto ambientale.
3. Sono fatte salve le Prescrizioni dell'articolo 33 - Luoghi ed elementi identitari - delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, con particolare riferimento a quelle che prevedono limitazioni alla realizzazione di parcheggi nelle perimetrazioni dei siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, ai sensi dell'art. 140, comma 2 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.; la realizzazione dei parcheggi e opere connesse è subordinata alla presentazione di progetti unitari di riqualificazione estesi ad un contesto paesaggistico adeguato ai fini della verifica della loro compatibilità paesaggistica e ambientale da parte degli organi di tutela.

SEZIONE IV - Norme sulla gestione forestale

Capitolo 1 - Tutela della componente forestale

Art. 54 - Destinazione forestale

1. Hanno destinazione estetico-forestale le particelle individuate nella cartografia d'uso dei suoli come boschi (fustaia di latifoglie miste prevalenti, boschi misti di latifoglie a struttura irregolare e impianti di pioppo in bosco), fasce boscate lineari, ovvero in evoluzione a bosco; in tali ambiti non sono ammesse altre destinazioni d'uso del suolo. Per tali aree si applicano le prescrizioni della presente normativa, fino all'approvazione di specifico Piano forestale e di Piano di gestione del SIC.

Art. 55 - Procedure per l'attuazione e registrazione degli interventi

1. Per ogni tipo di intervento selvicolturale è necessaria l'esecuzione di progetti specifici, realizzati da tecnici abilitati da sottoporre al parere di conformità da parte dell'Ente Parco nel rispetto della normativa vigente.
2. Per ciascun anno e per ciascuna zona boscata dovranno essere registrati gli eventi e gli interventi su apposito registro.

Art. 56 - Estensione delle tagliate

1. Per le utilizzazioni a carico della fustaia, l'estensione massima di superfici accorpate utilizzabile annualmente è pari a 1 ettaro. Per diradamento e conversione l'estensione massima delle tagliate è fissata a 5 ettari. Le superfici d'intervento sono considerate accorpate se distanti meno di 100 m.

Art. 57 - Epoca d'intervento

1. Al fine di evitare interazioni negative con la componente faunistica dell'ecosistema, prioritaria in termini gestionali, tutti gli interventi di taglio a carico della vegetazione arborea ed arbustiva, incluse le formazioni lineari e gli alberi isolati, devono essere eseguiti e completati fra il 1° ottobre e il 30 marzo, incluso l'esbosco dei prodotti; l'accatastamento in bosco è ammesso solo a margine delle piste. L'Ente gestore può emanare di anno in anno prescrizioni specifiche differenti.

2. Lo sgombero dei pioppi clonali inseriti nel bosco è sempre ammesso nel periodo di intervento previsto per tali boschi, nel rispetto dell'eventuale rinnovazione naturale in affermazione.

3. L'abbattimento di impianti per arboricoltura da legno può avvenire in qualunque periodo dell'anno, previo parere vincolante dell'Ente Parco.

4. Per nuovi impianti e rinfoltimenti il periodo utile va dal 30 ottobre al 30 aprile.

Art. 58 - Esbosco dei prodotti forestali

1. Sono vietati lo strascico dei fusti con cavi, nonché il percorso andante con i mezzi d'opera in bosco; potranno tuttavia essere individuate eventuali vie di penetrazione temporanee, non richiedenti movimenti di terra, da concordare preventivamente con l'Ente Parco in sede di parere di conformità per l'intervento.

2. La viabilità esistente e le vie temporanee non possono essere percorse con mezzi d'opera di eccessivo peso o con caratteristiche non idonee, ovvero in condizioni di saturazione d'acqua del suolo e in tutte le circostanze in cui possa essere danneggiato il suolo; in caso di danni l'Ente Parco può fare sospendere in qualsiasi momento le operazioni, fermo restando che le spese per il ripristino dei luoghi sono a carico dell'esecutore.

Art. 59 - Alberi deperienti, morti, di scarso valore commerciale

1. Singoli alberi morti in piedi saranno lasciati in piedi o sul letto di caduta per fini naturalistici ai sensi della raccomandazione R"88"10 del Consiglio d'Europa, in quanto costituiscono l'habitat per una ricca fauna di invertebrati. Fanno eccezione i soggetti arborei che possono creare pericolo per la pubblica incolumità nelle aree aperte al pubblico o lungo la viabilità; questi andranno abbattuti ed allestiti in modo da eliminare i pericoli, eventualmente rilasciati in bosco sul letto di caduta o in piedi opportunamente sbrancati.

2. In presenza di eventi eccezionali, quali schianti e morie, lo sgombero può avvenire parzialmente, lasciando sempre i margini protetti dalle chiome atterrate, in modo da ostacolare l'ingresso di eventuali fattori di disturbo.

Art. 60 - Trattamenti “estetici” sulla vegetazione

1. Interventi a fini “estetici” sono previsti unicamente nelle zone specificamente destinate alla fruizione e nelle immediate vicinanze delle aree e delle strade maggiormente frequentate dai visitatori, (profondità massima 30 m per lato).

2. Non sono invece ammissibili trattamenti con finalità estetiche all'interno dei boschi.

Art. 61 - Manutenzione dei viali e delle alberate

1. Lungo i percorsi aperti al pubblico sono previsti interventi volti alla messa in sicurezza degli alberi pericolanti o instabili situati ai lati delle stesse, previo accertamento della loro reale pericolosità.

2. Interventi di rimonda delle branche secche o pericolose saranno limitati ad una fascia di 10-15 metri a lato dei percorsi; lo stesso vale per gli interventi di pulizia consistenti nel taglio di vegetazione avventizia (arbusti, cespugli e rovi) max 5 m a lato strada, per canali e fossi.

Art. 62 - Trattamento degli arbusti e dei rampicanti

1. Nelle zone di prevalente interesse naturalistico e paesaggistico sono vietati il taglio e la soppressione indiscriminati degli arbusti spontanei, di qualunque specie, per il positivo ruolo biologico che tale componente svolge all'interno del bosco. L'eventuale taglio periodico di specie ricaccianti da ceppaia (es. nocciolo e sambuco) è ammesso quando vi sia interesse diretto alla raccolta di tale materiale da parte degli aventi diritto contemporaneamente al taglio del ceduo; nel caso in cui intralcino effettivamente pratiche selvicolturali è ammissibile il taglio parziale, per una quota non superiore al 50% della superficie da essi coperta. Per gli interventi di ricostruzione di bosco planiziale di quercia e carpino è ammessa l'eliminazione del nocciolo in base a progetti esecutivi, su superfici accorpate massime di 0,5 ettari.

2. Per la vitalba, unica vera specie da considerare dannosa al soprassuolo arboreo in quanto causa di curvature e schianti dei fusti, la soppressione deve precedere di almeno 2 anni gli interventi selvicolturali, al fine di ottenere l'aduggiamento dei ricacci del rampicante sotto la copertura continua del bosco. Per quanto riguarda l'edera, si deve evitare che essa ricopra indiscriminatamente interi soprassuoli, in particolare gli alberi d'avvenire, mentre non se ne deve dimenticare la funzione ecologica, in particolare in aree prive di sempreverdi capaci di ospitare e nutrire la fauna durante l'inverno.

Art. 63 - Trattamento delle ramaglie e dei residui degli interventi selvicolturali

1. Le ramaglie, i cimali e il materiale legnoso di piccole dimensioni derivante da interventi selvicolturali, che non si intende asportare, possono essere utilmente lasciati in bosco, purché il più possibile depezzati e dispersi a contatto col suolo, evitando di coprire il novellame e le aree in rinnovazione. Non è comunque ammessa la formazione di cumuli di ramaglie né l'abbruciamento dei residui all'interno del Parco, in qualunque periodo dell'anno.

2. È consentita la triturazione dei residui degli interventi selvicolturale di potatura; in caso di rilascio in bosco del prodotto di risulta questo deve essere distribuito in strati di spessore non superiore a 5 cm.

3. La viabilità, anche pedonale, dovrà essere sempre mantenuta sgombra dai residui, così come gli alvei dei corsi d'acqua.

Art. 64 - Gestione di formazioni forestali lineari, siepi e singoli alberi

1. I singoli alberi, filari o gruppi, aventi caratteristiche eccezionali per dimensione, interesse naturalistico, paesaggistico o storico-culturale, compresi o meno all'interno dei boschi, devono essere conservati e censiti ai sensi della legge urbanistica regionale o della normativa relativa agli alberi monumentali; fino al completamento del censimento non è ammesso il taglio di alberi vivi di specie autoctone fuori bosco aventi diametro superiore a cm 50 misurato a m 1,30 dal suolo, salvo accertate e documentate ragioni di sicurezza.

2. Le formazioni lineari esistenti e gli alberi isolati devono essere conservati e valorizzati; per il loro taglio si applicano le procedure definite per gli interventi selvicolturali; in particolare per il taglio degli individui di alto fusto, senza carattere di monumentalità o di particolare interesse naturalistico, si prescrivono il reimpianto e le cure colturali di 5 esemplari per ciascuno tagliato, scelti fra le specie autoctone.

3. A margine dei seminativi potranno inoltre essere realizzati impianti di nuovi filari e siepi campestri con alberi ed arbusti autoctoni, anche fruendo di contributi pubblici.

4. Per la creazione di nuove siepi, anche dense a scopo di mascheramento, recinzione, confinamento, si potranno opportunamente impiegare arbusti di specie spontanee planiziali, quali in particolare biancospino, sanguinello, corniolo, fusaggine, lantana, pallon di maggio, prugnolo, a cui possono consociarsi specie arboree, quali carpino bianco, acero campestre, salici e ontano. Tali nuovi impianti possono essere trattati a ceppaia o a capitozza.

Art. 65 - Esercizio del pascolo in bosco o in arboreti da legno

1. Su tutto il territorio del Parco è vietato il pascolo di ungulati domestici in bosco e nei giovani impianti forestali o di arboricoltura da legno.

2. E' fatta eccezione per gli impianti affermati di arboricoltura da legno in cui il pascolo custodito può contribuire al controllo della vegetazione avventizia ed alla protezione dagli incendi.

Art. 66 - Accensione di fuochi e abbruciamenti

1. Su tutta la superficie del Parco è sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento dei residui di colture agrarie o di utilizzazioni forestali anche a una distanza superiore a 50 m dal limite delle aree boscate e cespugliate.
2. Nelle aree appositamente attrezzate, ed a ciò autorizzate e nelle immediate pertinenze degli edifici, è ammesso l'uso di fornelli da campo e di bracieri da barbecue, purché utilizzati in condizioni di assoluta sicurezza.
3. Eventuali deroghe al comma 1 sono annullate durante i periodi a rischio di incendio boschivo, resi noti dalla Regione ai sensi della L. n. 353/2000.

Capitolo 2 – Imboschimenti

Art. 67 - Imboschimenti e rimboschimenti

1. A titolo di risarcimento per l'alienazione di aree boscate esistenti dovranno essere destinate ad imboschimento nuove superfici, in ragione tripla, da individuarsi tra quelle utilizzate per arboricoltura o colture di campo.
2. Su tutta l'Area del Parco nelle pratiche di rimboschimento, rinfoltimento e ricostituzione boschiva, devono essere impiegate solo specie forestali autoctone di idonea provenienza (bacino padano) adatte alle stazioni di Quercus-carpinetum della bassa pianura, che, a medio termine, sono le più stabili ed economiche da gestire a scopo polifunzionale; in particolare in ordine decrescente sono da preferire le seguenti specie: farnia, frassino, ciliegio, carpino bianco, tiglio, ontano nero, pioppo bianco, pioppo nero ed acero campestre.
3. È vietato l'impianto di specie legnose esotiche, anche se già presenti e naturalizzate (es. ciliegio tardivo, ailanto, robinia, quercia rossa, pino strobo). Per motivazioni storiche e paesaggistiche, alle norme predette non sono soggette le zone di interesse storico-artistico-scenografico, dove sono ammesse le specie esotiche.
4. Essendo stata individuata all'interno del Parco un'area di raccolta regionale di seme di farnia (*Quercus robur* L.) e di ciliegio selvatico (*Prunus avium* L.) da destinare alla vivaistica forestale, devono essere evitati fenomeni di inquinamento genetico; pertanto è vietato l'impianto per qualsiasi scopo di farnie e ciliegi non indigeni.

Art. 68 - Impianti di arboricoltura da legno

1. L'arboricoltura da legno in pieno campo o lineare è praticabile con specie spontanee, oltre a noce nostrano e suoi ibridi, gelsi e platani in quanto specie storicamente presente nel paesaggio rurale, a sestii e consociazioni liberi; è ammessa la pacciamatura con film plastico purché opportunamente smaltito a fine utilizzo (non oltre il quarto anno dall'impianto), come ogni altro elemento non biodegradabile.

2. La pioppicoltura non è ammessa su terreni di proprietà regionale.
3. Non è ammesso in alcun caso l'inserimento di pioppi clonali all'interno delle zone forestali.

Capitolo 3 - Raccolta materiale di propagazione

Art. 69 - Ambito di applicazione

1. Le norme e le prescrizioni contenute nel presente Piano costituiscono il Disciplinare di Gestione per la raccolta di materiale di propagazione forestale, così come previsto dall'art. 17 della L. 269/73.

Art. 70 - Specie idonee alla raccolta

1. All'interno dei limiti del popolamento da seme è ammessa la raccolta del materiale di propagazione per le specie indicate nella scheda ufficiale di identificazione, in particolare per farnia (*Quercus robur*) e ciliegio selvatico (*Prunus avium* L.).

Art. 71 - Modalità di raccolta

1. La raccolta del seme deve avvenire in modo da non danneggiare o abbattere i portaseme, tanto meno compromettere la rinnovazione del soprassuolo forestale. È ammesso il contenimento del sottobosco in prossimità dei principali portaseme per facilitare la raccolta del seme.

Art. 72 - Quantità e numero di soggetti per la raccolta

1. La quantità massima di seme che può essere raccolta da una singola pianta non può superare il 70% della produzione, ed il 50% per la farnia, indipendentemente dal numero di soggetti portaseme.

2. Le specifiche tecniche per gli interventi selvicolturali volti a migliorare la produzione di semi per le specie arboree ed arbustive rientrano nelle seguenti categorie: diradamento/conversione; contenimento del sottobosco; potature e capitozzature; eliminazione/contenimento di specie esotiche; limitazioni ai tagli di rinnovazione.

Art. 73 - Arboreti da seme

1. All'interno del perimetro del Popolamento da seme è ammessa la creazione di arboreti da seme per specie arboree ed arbustive, solo se di provenienza indigena o comunque tale da non inquinare il patrimonio genetico locale.

Art. 74 - Registro degli interventi gestionali

1. È istituito il registro degli interventi gestionali, da compilarsi a cura dell'Ente Gestore o del Servizio Regionale competente. Nel registro occorre indicare le quantità di semi raccolte per ogni specie e tutti gli interventi selvicolturali.

TITOLO IV – Sanzioni

Art. 75 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme prescrittive del presente Piano comportano, ove applicabili, le sanzioni di cui all'art. 55 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19.
2. Le violazioni delle norme forestali ed agricole contenute nel presente Piano comportano le sanzioni previste dalle leggi regionali e statali in materia di foreste ed attività agro-pastorali e di tutela ambientale.
3. Le violazioni alle altre norme contenute nel presente Piano comportano le sanzioni previste dalle leggi regionali e statali in materia urbanistico-edilizia e di tutela dei beni ambientali e paesaggistici.